

RISCOSSIONE

Il debito Imu iscritto a ruolo non blocca le compensazioni

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione
IL DECRETO AGOSTO
[Scopri di più >](#)

Non scatta il divieto di compensazione se gli **importi iscritti a ruolo**, anche se di importo superiore a **1.500 euro**, sono riconducibili a **tributi diversi dalle imposte erariali**, come, ad esempio, l'**Imu**.

È questo, in estrema sintesi, quanto ribadito dall'Agenzia delle entrate con la [**risposta all'istanza di interpello n. 385**](#), pubblicata nella **giornata di ieri, 22 settembre**.

Il caso riguarda una **società in liquidazione** con un credito Iva emergente dalla dichiarazione Iva 2020, sulla quale è stato apposto il **visto di conformità**.

Volendo utilizzare, dunque, il **credito in compensazione**, la suddetta società si rivolge all'Agenzia delle entrate, per sapere se la **presenza di importi a debito Imu, iscritti a ruolo** a titolo provvisorio, possano **impedire l'utilizzo del credito Iva in compensazione**.

Come noto, infatti, ai sensi dell'[**articolo 31 D.L. 78/2010**](#), "A decorrere dal 1° gennaio 2011, la **compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento...**".

Sul punto erano già intervenute le [**circolari 4/E/2011**](#) e [**13/E/2011**](#), precisando che rientrano nel novero delle "**imposte erariali**" le **imposte dirette**, tra cui anche l'Irap, le **addizionali** ai tributi diretti, le **ritenute alla fonte**, l'**Iva** e le **altre imposte indirette**, con **esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura**.

Sennonché, successivamente, è stata introdotta, come noto, l'**Imu**, il cui **gettito è, in parte, riservato a favore dello Stato**.

Tuttavia, come specificato nella risposta all'istanza di interpello in esame, **questa circostanza non incide sulla natura del tributo**, che rimane **comunale**: ciò viene confermato anche dal fatto che **le attività di accertamento, contenzioso e rimborso sono affidate tutte ai Comuni**.

Dovendo quindi **escludersi la natura erariale dell'Imu**, l'Agenzia delle entrate conclude **ammettendo la possibilità di compensare l'Iva a credito** pur in **presenza di importi iscritti a ruolo a titolo di Imu**.